



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO  
COMMERCIO

## ORDINANZA SINDACALE N. 26 / 2020

**OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI INERENTI I MERCATI SETTIMANALI -APERTURA DEI MERCATI SETTIMANALI DI CASALGRANDE E SALVATERRA A FAR TEMPO DAL GIORNO 21-05-2020 E FINO AL TERMINE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

### IL SINDACO

#### **Premesso:**

Visto l'art. 50 comma 5 del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267 TUEL;

#### **Richiamati i seguenti atti:**

-il D.L. 6/2020 convertito con modifiche dalla L. n.13/2020, il D.L. 9/2020, il D.L. n. 11/2020, il D.L. 18/2020, il D.L. n. 19/2020;

-i seguenti DPCM in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: DPCM 8/03/2020, DPCM 9/03/2020, DPCM 11/03/2020, DPCM 22/03/2020, DPCM 1/04/2020, DPCM 10/04/2020, DPCM 26/04/2020;

- le ordinanze emanate ai sensi dell'art. 38 della L. n. 833/1978 approvate con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 61 dell'11/04/2020 e n. 66 del 22/04/2020;

- gli articoli 27 e seguenti del D.LGS 114/98 e in particolare l'art. 28;

- la L.R. n. 12/99 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 25/07/1999 e smi;

**Tenuto conto** che nel Comune di Casalgrande si svolgono tradizionalmente:

- il mercato settimanale del giovedì nelle vie del centro di Casalgrande
- il mercato settimanale della domenica nelle vie del centro della frazione di Salvaterra

**Visto** il vigente Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n. 56/2015 modificato con delibera di C.C. n. 59/2019 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 9/2020 esecutivo dal 10.03.2020;

**Rilevato** che in osservanza alle prime disposizioni in materia di prevenzione del contagio,



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

i mercati di cui sopra sono stati sospesi a far tempo dal giorno 16/03/2020 con Ordinanze Sindacali n. 16 - 20 - 21 fino al 3 Maggio 2020;

**Richiamata** l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna approvata con Decreto n. 66 del 22/04/2020 "ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. Integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11/04/2020", con particolare riferimento al punto 1, lett. f);

**Visto** il D.L. n. 19 del 25/03/2020, fatte salve le misure adottate, con decreti governativi in materia di contenimento e gestione dell'epidemia Covid-19, le ordinanze emanate ai sensi del D.L. 6/2020, convertito con modifiche dalla L. 13/2020;

**Dato atto** che la riapertura dei mercati è subordinata alla necessità di garantire le condizioni di sicurezza agli operatori e della cittadinanza al pari degli esercizi commerciali;

**Vista** l'Ordinanza regionale n. 61 dell' 11/04/2020, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1,4,6,7, lettera C) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10/04/2020, anche attraverso misure che garantiscono il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, nonché qualunque altra misura di cautela individuata , anche successivamente, dalle competenti autorità;

**Vista** l'Ordinanza Sindacale n.22/2020 avente ad oggetto: Disposizioni urgenti inerenti i mercati settimanali limitatamente alle concessioni di posteggi di generi alimentari di produttori agricoli-apertura a far tempo dal giorno 04-05-2020 e fino al termine dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

**Viste** le convenzioni stipulate con il consorzio COM.RE in essere;

**Vista** l'Ordinanza regionale n. 82 del 17.05.2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19" che al punto 4 prevede: a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività:

-commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale;

**Visto** il "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia Romagna, allegato all'Ordinanza Regionale n. 82 del 17.05.2020;

**Preso atto** che i sopracitati mercati del giovedì di Casalgrande e della domenica della fraz. di Salvaterra risultano già gestiti attraverso la collaborazione con COM.RE che ha dimostrato di essere in grado di poter assumere le necessarie misure di prevenzione e



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

contenimento del Covid-19 impartite, come da proposta gestionale pervenuta da parte del Consorzio COM.RE in data 14/04/2020- prot. n. 5865/2020, nonché l'approntare e gestire le necessarie attrezzature per la conformità degli spazi e luoghi individuati dall'amministrazione comunale per lo svolgimento del mercato;

**Ritenuto** che si possa, in linea con i provvedimenti governativi e regionali, garantire alla popolazione residente la possibilità di approvvigionamento alimentare e non alimentare con il minor spostamento possibile rispetto alla residenza o attività lavorativa;

**Tenuto conto** che, le aree mercatali normalmente utilizzate sono state considerate idonee per il posizionamento dei banchi nel rispetto delle norme impartite per il contenimento della diffusione del Covid-19:

-mercato del giovedì di Casalgrande viene ricollocato nell'area mercatale storica come da planimetria allegata alla presente ordinanza;

-il mercato della domenica della fraz. di Salvaterra viene ricollocato nell'area mercatale storica come da planimetria allegata alla presente ordinanza;

**Considerato** che

-le aree individuate sono poste in luoghi strategici nel tessuto urbano residenziale del paese, costituendo in tal modo utili e necessari punti e occasioni di riferimento per l'annona alimentare del paese;

-le aree individuate sono dotate di fornitura elettrica ed idrica necessarie allo svolgimento dell'attività;

**Ritenuto** che:

-questa collocazione consenta di assicurare ampi spazi per la clientela così da evitare assembramenti e da garantire sempre, l'osservanza della distanza interpersonale di almeno 1 metro su tutta l'area del mercato;

-che le aree individuate siano congrue alla sorveglianza da parte del personale addetto e degli organi di polizia che saranno presenti durante lo svolgimento dei mercati;

-che nelle aree siano regolamentati gli accessi degli utenti con varchi di 1 metro di facile contingentamento fino alla chiusura;

-di fornire nell'area transenne e o nastri per il distanziamento dal posteggio, la collocazione dovrà essere effettuata dall'esercente a una distanza minima di 1 mt. dal banco, al fine di separare l'area dove si trovano i clienti che stanno acquistando da quelli che in fila stanno aspettando il loro turno;

**Ritenuto** dunque di poter dar corso alla riattivazione dei suddetti mercati nelle aree temporanee individuate che consentono le condizioni di sicurezza previste dall'emergenza;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

## DISPONE

Fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti governativi o regionali ulteriormente restrittivi o limitativi, per le motivazioni di cui sopra e con le misure e cautele di seguito riportate che siano riattivati i mercati settimanali del giovedì di Casalgrande e della domenica di Salvaterra come da planimetrie allegate e nei giorni e orari stabiliti nel vigente regolamento a far tempo dal giorno 21/05/2020 e 23/05/2020 fino a nuova disposizione, secondo l'approntamento e la gestione delle necessarie misure individuate da parte del consorzio COM.RE per il corretto svolgimento degli stessi.

Le misure e cautele da osservare obbligatoriamente nei mercati di cui sopra sono pertanto le seguenti:

1. Predisposizione dei varchi al mercato con modalità di contingentamento degli accessi con personale addetto alla verifica;
2. Sospensione della spunta e dell'assegnazione dei posteggi liberi, (fino a nuova disposizione) al fine di non creare assembramenti e di distanziare il più possibile i posteggi assegnati;
3. Posizionamento di "sbarramenti fisici" per il distanziamento dei posteggi, la cui collocazione dovrà essere effettuata a cura dell'esercente a una distanza minima di 1 mt. dal banco, al fine di separare l'area in cui si trovano i clienti che stanno acquistando da quelli che in fila stanno aspettando il loro turno;
4. Obbligo di vendita solo frontale;
5. Distanziamento interpersonale di almeno 1 mt.;
6. Disponibilità ed accessibilità a sistemi di disinfezione delle mani, in particolare accanto a tastiere, touche screen e sistemi di pagamento;
7. Utilizzo di mascherine sia per gli operatori del mercato che per i clienti;
8. Uso dei guanti usa e getta per operatori del mercato e clienti
9. Informazione ai clienti per il distanziamento interpersonale;
10. Presenza di personale per il controllo/vigilanza accessi ad area mercatale;
11. I posteggi dovranno essere lasciati sgombri di rifiuti e residui delle vendite,
12. Le transenne messe a disposizione dovranno essere rimosse e riposte nello spazio indicato.



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

## ORDINA

- La chiusura della area mercatale di Casalgrande indicata nella planimetria allegata, nei giorni previsti di mercato del giovedì, dalle ore 6.30 alle ore 15.00 (per dar modo di svolgere adeguata pulizia dell'area)
- La chiusura dell'area mercatale nella frazione di Salvaterra la domenica dalle ore 6,30 alle ore 15 (per dar modo di svolgere adeguata pulizia dell'area)
- Di dare pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del Comune;
- Che il presente provvedimento sia trasmesso agli operatori interessati, sia reso nota al corpo di Polizia Municipale, all'arma dei carabinieri e a chiunque altro sia deputato a farla osservare;

## AVVERTE che

Il mancato rispetto degli orari dell'attività è punito ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D.LGS 114/98.

La mancata osservanza delle disposizioni in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19 è sanzionata anche penalmente secondo quanto stabilito dall'art. 3 del D.L.N. n. 6/2020, convertito con modifiche della Legge n. 13/2020 come modificato dall'art. 15 del D.L. n. 14/2020.

Contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma, che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 13 della legge 241.

Casalgrande 19.05.2020

Lì, 20/05/2020

IL SINDACO  
DAVIDDI GIUSEPPE  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)